

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA RIVOIRA S.P.A. –
PROVVEDIMENTI RELATIVI**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Ricordato che con delibera n. 456 del 20/04/2017 è stato disposto di prendere atto del ricorso per decreto ingiuntivo n. 542/2017, promosso avanti al Tribunale di Busto Arsizio, da RIVOIRA S.P.A., ed ha conseguentemente incaricato l’Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano quale patrocinatore dell’ente nella predetta causa;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Preso atto che in data 19/02/2019, a seguito del decesso dell'Avv. Vincenzo Avolio, è stato dato mandato per la predetta causa agli avv.ti Luciano Vittoria ed Annalisa Avolio dello studio legale Avolio;

Vista la sentenza n. 1828 pubblicata il 17/12/2019, trasmessa dall'avv. Vittoria Luciano con mail del 23/12/2019 (prot. 61980/2019), con cui il Tribunale di Busto Arsizio, ha:

- revocato il Decreto Ingiuntivo n. 542/2017, n. RG 1046/2017, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
- condannato parte opponente al pagamento in favore dell'opposto degli interessi di mora nella misura in cui al D.Lgs 231/2002 sull'importo di € 27.734,22 dalla scadenza delle singole fatture indicate nel doc. 10 di parte opponente sino a febbraio 2018;
- rigettato le altre domande di parte opposta;
- compensato le spese di lite;

Considerato che con la citata nota del 17/12/2019, l'Avv. Luciano ha evidenziato l'opportunità per l'ente di ricorrere in appello impugnando la parte di sentenza relativa alla condanna al pagamento degli interessi moratori, alla luce delle concrete modalità di pagamento in uso nel corso del rapporto;

Valutato, pertanto, che ricorrono i presupposti per impugnare la sentenza di che trattasi proponendo ricorso alla competente Corte d'Appello di Milano entro i termini di legge;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 376 del 20.03.2019;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi agli Avv.ti Vittoria Luciano e Annalisa Avolio, dello Studio Legale Avolio con sede in Milano, Via Gian Galeazzo 16, che risultano dal curriculum prodotto competenti nella materia di cui all'oggetto e che erano già stati incaricati nel giudizio di primo grado come sopra ricordato;

Esaminato il preventivo trasmesso dal predetto studio con nota prot. n. 7314 del 10/02/2020 redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014, in relazione al valore della controversia, pari ad un importo complessivo di Euro 2.415,50 oltre spese generali, IVA e cpa (oltre contributo unificato e marca da bollo);

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che, nelle more dell'appello, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e che è opportuno corrispondere alla RIVOIRA S.P.A. la quota di interessi moratori definita in sentenza e che ammonta ad € 10.873,07 come da richiesta del legale di controparte con mail del 27/01/2020, acquisita agli atti d'ufficio;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente le controversie in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Vista la proposta n. 117/2020 del Responsabile *ad interim* della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 117/2020 del Responsabile *ad interim* della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza n. 1828 pubblicata il 17/12/2019, trasmessa dall'avv. Vittoria Luciano con mail del 23/12/2019 (prot. 61980/2019), con cui il Tribunale di Busto Arsizio, ha:

- revocato il Decreto Ingiuntivo n. 542/2017, n. RG 1046/2017, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
- condannato parte opponente al pagamento in favore dell'opposto degli interessi di mora nella misura in cui al D.Lgs 231/2002 sull'importo di € 27.734,22 dalla scadenza delle singole fatture indicate nel doc. 10 di parte opponente sino a febbraio 2018;
- rigettato le altre domande di parte opposta;
- compensato le spese di lite;

2° - di impugnare la sentenza n. 1828/2019 di cui al punto 1° proponendo appello alla competente Corte d'Appello di Milano, conferendo incarico agli Avv.ti Vittoria Luciano e Annalisa Avolio dello Studio Legale Avolio, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dagli Avv.ti Vittoria Luciano e Annalisa Avolio dello Studio Legale Avolio, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 92/2019;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal punto 3° di Euro 3.800,00 sul bilancio 2020, al conto 705140022 "Patrocini legali" (Sottobudget 2020005305/AGL);

5° - di dare atto che l'importo di € 10.873,07 è già stato contabilizzato nei bilanci 2019 e precedenti;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. del

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Eugenio Porfido, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

gli Avvocati Annalisa Avolio, nata a Milano il 25 gennaio 1972 C.F. VLANLS7265F205P e Vittoria Luciano, nata a Vibo Valentia il 01/01/1966 C.F. LCNVTR66A41F537M di seguito "Gli Avvocati", con studio in Milano, Via Gian Galeazzo n. 13, P.I. 13423870156

premessi che

- In data 17/12/2019 è stata pubblicata la sentenza n. 1828/2019 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa RG 3041/2017 in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 542/2017;
- Con la delibera sopra menzionata è stato disposto di proporre appello avverso alla sentenza n. 1828/2019;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce agli Avvocati, anche disgiuntamente, che accettano, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dagli Avvocati del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore degli Avvocati mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dagli

Avvocati.

Nell'esecuzione dell'incarico gli Avvocati potranno avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.

Durante lo svolgimento dell'incarico, gli Avvocati avranno l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

Gli Avvocati si impegnano ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

Gli Avvocati, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbligano, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere agli Avvocati il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

Gli Avvocati si impegnano ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione del presente contratto .

L'ASST è tenuta a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

Gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che gli Avvocati dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o



interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

Gli Avvocati:

Avv. Annalisa Avolio

Avv. Vittoria Luciano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

Gli Avvocati

Avv. Annalisa Avolio

Avv. Vittoria Luciano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

Allegato: preventivo onorari